



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

Elezioni comunali, provinciali e regionali

Pubblicazione n. 3

Elezione
del presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale
nelle regioni a statuto ordinario
secondo la disciplina statale «cedevole»

Istruzioni
per la
presentazione e
l'ammissione
delle candidature

SOMMARIO

PREMESSA	Pagina	3
ISTRUZIONI	»	5
ALLEGATI	»	88
INDICE	»	172

PREMESSA

L'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

La legge 23 febbraio 1995, n. 43, contenente “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”, ha modificato la legge n. 108 del 1968 e ha stabilito che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali.

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha poi introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e ha previsto la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi.

Le istruzioni che seguono si propongono di coordinare le anzidette disposizioni al fine di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali e delle liste regionali dei candidati.

Le istruzioni sono aggiornate con le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 2019, n. 3, nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, con il quale è stato approvato il testo unico delle

disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, con l'abrogazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché con le modifiche apportate dall'art. 38 bis della l. 108/2021.

Si confida in tal modo di aver facilitato il compito dei partiti e gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni costituito dalla presentazione e dall'esame delle candidature possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

Si invita, inoltre, a tenere presenti le ISTRUZIONI INTEGRATIVE PREDISPOSTE da questa REGIONE in applicazione della normativa emanata dalla medesima e che si aggiungono a quelle contenute nella presente pubblicazione.

CAPITOLO I

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1. – Liste provinciali e liste regionali di candidati.

L'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario nelle quali si applica la disciplina risultante dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, avviene con **liste provinciali** e con **liste regionali** di candidati alle quali sono rispettivamente dedicate le due sezioni di questo capitolo [pagine 6 e 36].

SEZIONE I

LISTE PROVINCIALI (*)

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle **liste provinciali** per l'elezione del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

a) dichiarazione di presentazione della lista provinciale ;

b) certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista provinciale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista provinciale;

d) dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;

(*) – A **pagina 36** sono riportate le istruzioni concernenti la formazione e la presentazione delle **liste regionali**.

e) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali e copia di un’analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale;

f) certificato nel quale si attesta che ciascuno dei candidati della lista provinciale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

g) modello del contrassegno della lista provinciale.

Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare che – come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 / 00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, **non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** [paragrafo 5 a pagina 21].

Non sono, pertanto, ammesse:

1) l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l’iscrizione nelle liste elettorali;

2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);

3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);

4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che **le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale]**, e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – « **non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.**».

§ 3. – Lista provinciale di candidati.

La **lista provinciale** deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale della regione e non inferiore a un terzo.

[Articolo 9, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione non può essere esattamente diviso per tre, il numero ottenuto da detto calcolo dovrà essere arrotondato all'unità superiore : così, ad esempio, il numero minimo di candidati da inserire in una lista provinciale di una circoscrizione elettorale provinciale nella quale si devono eleggere 7 consiglieri è di 3.

Per ogni candidato della lista provinciale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita [articolo 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

I nomi dei candidati debbono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

[Articolo 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

La **lista provinciale** di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori possono prendere a modello [allegato n. 1 a pagina 91 e allegato n. 1 - *bis* a pagina 101].

Detti requisiti
sono:

A) Numero dei presentatori (1).

La dichiarazione di presentazione della **lista provinciale** dei candidati deve essere sottoscritta:

[Articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

(1) – In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [articolo 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]. La disposizione, ovviamente, trova applicazione in tutti i casi di elezioni anticipate di oltre 120 giorni rispetto alla scadenza naturale del mandato.

a) da almeno 750 (o da almeno 375 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti (2);

b) da almeno 1.000 (o da almeno 500 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti (2);

c) da almeno 1.750 (o da almeno 875 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino a 1.000.000 di abitanti (2);

d) da almeno 2.000 (o da almeno 1.000 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti (2).

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati che i candidati

(2) – In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [articolo 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]. La disposizione, ovviamente, trova applicazione in tutti i casi di elezioni anticipate di oltre 120 giorni rispetto alla scadenza naturale del mandato.

medesimi figurino tra i presentatori delle liste ; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati, pena l'ammenda da 200 a 1.000 euro.

[Articolo 9, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 2 marzo 2004, n. 61]

Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista regionale [pagina 35 e seguenti, in particolare pagina 36].

Ai fini previsti dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alla presentazione delle liste provinciali e regionali, in ogni regione in cui si svolgono elezioni regionali, **nei venti giorni che precedono il termine di presentazione delle liste (3)**, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati **per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e otto ore il sabato e la domenica**, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla

(3) – Le liste provinciali e le liste regionali dei candidati si presentano, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia e all'Ufficio centrale regionale in funzione presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo di regione dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

residenza municipale. **Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di tremila abitanti.** Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

[Articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

La firma degli elettori che presentano e che perciò sottoscrivono una **lista provinciale** deve avvenire su appositi moduli [allegati n. 1 e n. 1-*bis* alle pagine 91 e 101] recanti il contrassegno della lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittore.

[Articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La presentazione della lista da parte di coloro che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento può essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (4). Il presenta-

(4) – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato:

« I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. ».

tore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco [allegato n. 3 a pagina 121].

Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale da allegare agli atti di presentazione della lista provinciale dei candidati.

Fermo il disposto dell'articolo 9 della legge n. 108 – per quanto riguarda i *requisiti formali* della presentazione della **lista provinciale** di candidati [lettera A) a pagina 9]

– si ricorda che essa può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, *a condizione che*, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, con la restante documentazione, una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate *in nome e per conto* del partito o gruppo politico stesso.

[Articolo 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
suc- cessive modificazioni]

[Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista provinciale.

LA FIRMA DI CIASCUNO DEGLI ELETTORI CHE SOTTOSCRIVONO LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (5).

(5) – L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 14. 1). Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di

cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

In base a questa disposizione sono competenti a eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i membri del Parlamento,
- i Consiglieri Regionali,
- i presidenti delle province **(7, 8)**,
- i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana,
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali,

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui all'art. 21, co. 2, del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(6) – Con riferimento alle autenticazioni che l'articolo 14 della legge n. 53 / 1990 espressamente attribuisce a organi di natura politica, nelle cui competenze ordinarie non è compreso il potere certificativo, si è espresso il Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere 26 luglio 2013, n. 3457 / 13 (pagina seguente).

- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i consiglieri provinciali,
- i consiglieri metropolitani,
- i consiglieri comunali,
- i segretari comunali,
- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia,
- avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'Ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ordine

Il Ministero della giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza a eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Il Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere 26 luglio 2013, n. 3457 / 13 (8), ha precisato che – in con-

(7) – Con riferimento alle autenticazioni che l'articolo 14 della legge n. 53/1990 espressamente attribuisce a organi di natura politica, nelle cui competenze ordinarie non è compreso il potere certificativo, si è espresso il Consiglio di Stato, 1ª Sezione, con parere 26 luglio 2013, n. 3457 / 13 .

(8) – . Il testo del parere del Consiglio di Stato, Prima Sezione, è pubblicato nella seguente pagina *web* : http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%201/2013/201302671/Provvedimenti/201303457_27.XML .

siderazione della natura eccezionale e temporanea, cioè limitata alle elezioni, dell'attribuzione della competenza a eseguire le autenticazioni previste dall'articolo 14 – i seguenti elementi assumono carattere essenziale e costitutivo della fattispecie relativa all'autenticazione effettuata da un consigliere comunale o provinciale e, più in generale, da organi 'politici':

a) il *soggetto* che pone in essere la certificazione deve essere compreso dell'elenco tassativo contenuto nel citato articolo;

b) il *luogo* nel quale è effettuata l'autenticazione non costituisce un elemento esterno all'atto compiuto ma rappresenta un elemento essenziale dell'atto certificativo, con la conseguenza che l'attestazione del luogo e della data di autenticazione delle firme rientra nel contenuto assistito da fede privilegiata;

c) il *tempo* dell'autenticazione comporta che questa sia nulla se compiuta fuori dei limiti di tempo consentiti.

In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato che:

1) i consiglieri comunali e provinciali esercitano il loro mandato *nell'ambito del territorio della propria circoscrizione elettorale*, sicché non possono sussistere dubbi sul fatto che la potestà certificatoria sia efficace esclusivamente se esercitata *all'interno* del territorio di riferimento della carica elettiva;

2) il suddetto requisito della territorialità non è sufficiente a legittimare l'esercizio del potere di autenticazione: occorre altresì che vi sia una *causa di legittimazione* che la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel *coinvolgimento dell'ente locale nella competizione elettorale*, definendolo « requisito della pertinenza »;

3) è da escludere che il potere di autenticazione possa essere esercitato da un organo politico o amministrativo di un comune nel caso di consultazioni che riguardino un *altro* comune : in tale ipotesi non si riscontra alcun *collegamento funzionale* tra l'organo che certifica l'autenticazione e la consultazione per la quale è rilasciata l'attestazione di autenticità;

4) nel rispetto della finalità dell'articolo 14 della legge n. 53/1990, è da ritenere che sussista il *collegamento funzionale* ogni qual volta le elezioni riguardino la provincia o la regione di cui fa parte il comune (o la regione di cui fa parte la provincia) o, comunque, quando la consultazione abbia carattere nazionale;

5) *requisito imprescindibile* per l'esercizio della potestà di autenticazione delle sottoscrizioni da parte degli organi politici è riferito al *coinvolgimento nella consultazione dell'intero corpo elettorale del comune o della provincia*.

L'AUTENTICAZIONE DEVE ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (9), che sono le seguenti:

(9) – Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale così dispone:

« Articolo 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. (*Omissis*).

– l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

– il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

[Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

[Articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni]

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R) ».

L'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108 è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale.

Indicazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale autorizzati a dichiarare il collegamento della lista provinciale con la lista regionale.

La dichiarazione di presentazione della **lista provinciale** deve indicare *anche* due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista di cui si dirà nel paragrafo 33 [pagina 81] [articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 1, ultimo comma, della medesima legge e articolo 33, primo comma, lettera *e-bis*), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni], di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'articolo 10 della legge n. 108 nonché l'indicazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali designati a dichiarare il collegamento con una lista regionale [articolo 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della

lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali.

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

Per contro la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con una delle liste regionali, collegamento che è richiesto a pena di nullità della presentazione medesima.

[Articolo 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 5. – Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista provinciale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale.

I. - Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali e referendari, delle disposizioni introdotte, per finalità di semplificazione, dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'**articolo 40, comma 01**, del testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inserito dall'articolo 15,

comma 1, della legge n. 183 del 2011, prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. ».

Inoltre, il citato **articolo 40, comma 02**, del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta a pena di nullità la dicitura :

« IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. ».

Tuttavia – per quanto concerne specificamente i **procedimenti elettorali**, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che **LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE** – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – **NON SIANO CON ESSI COMPATIBILI**.

È noto che i **procedimenti elettorali** e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi è stata affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283 / 2000 del 13 dicembre 2000 e ribadita con circolare della Direzione centrale dei servizi elettorali n. 5 / 2012 del 1° marzo 2012 con la quale, a conferma dell'indirizzo interpretativo innanzi espresso, si è ritenuto che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che – per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria – **rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.**

II. – Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista provinciale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori

delle liste [articolo 9, ottavo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]. *Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta* [citato articolo 9, ottavo comma, numero 1)].

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del comune

Un altro documento da allegare alla **lista provinciale** è la **dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura** nella lista provinciale medesima, che deve contenere altresì **LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (10) – **NELLA QUALE**

(10) – L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE.

[Articolo 9, ottavo comma, numero 2), primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È necessario però che essa contenga **l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (11)**, il cui articolo

« Articolo 46 (R). – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« *a) - z) (Omissis);*

« *aa)* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« *bb) - ee) (Omissis).*».

(11) – Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

« **Articolo 7.** – *Incandidabilità alle elezioni regionali.*

« 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

« *a)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto

dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

« *b*) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera *a*);

« *c*) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323,

325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale;

« *d*) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *c*);

« *e*) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

« *f*) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

« 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

« 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».

17 (12) ha abrogato l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni.

[Articoli 7 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista provinciale nella quale è inserita anche la dichiarazione sostitutiva di insussistenza della condizione di incandidabilità [allegato n. 4 a pagina 124].

(12) – Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

« **Articolo 17.** – *Abrogazioni.*

« 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

« *a*) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

« *b*) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

« *c*) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

« *d*) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

« 2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.»

La dichiarazione di accettazione della candidatura e insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere **firmata** dal candidato e **autenticata** da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera C), a pagina 14].

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

[Articolo 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste provinciali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvede – sentiti i rappresentanti di lista, ove designati – a eliminare le candidature eccedenti ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo. Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima.

Un candidato in lista/e provinciale/i può candidarsi anche nella lista regionale collegata a tale/i lista/e provinciale/i.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[Articolo 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Con riguardo all'età minima di **ogni candidato**, questi **deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.**

[Articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

(*)L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, così come modificato dal comma 7 delle l. n. 108/2021, ha stabilito che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di

tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del suddetto articolo 1, La Regione interessata alle elezioni, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di Presidente), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito della Regione, il partito /movimento /lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

La pubblicazione dei dati in esame sul sito regionale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni.

Viceversa l'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti /movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96

§ 7. – Certificato nel quale si attesta che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato, dei certificati in cui si attesta che i candidati della **lista provinciale** sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

[Articolo 9, ottavo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5 [pagina 21] per il rilascio degli analoghi certificati per i presenta- tori delle liste.

§ 8. – Contrassegno della lista provinciale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni **lista provinciale- le**, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione (13).

Per fare in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista provinciale dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi. È poi da evitare, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista che riproducano simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.).

[Articolo 9, ottavo comma, numero 4), ultimo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 33, primo comma, lettera *b*), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

(13) – I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di **centimetri 3** [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]. La disposizione si applica anche all'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario in virtù del rinvio operato dall'articolo 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari e potrà essere anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 9, ottavo comma numero 4), della legge n. 108. Il suddetto art. 9 non è stato derogato dall'art. 38 bis dalla l. 108/2021.

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i **contrassegni** siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in **due misure diverse**, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di **10 centimetri** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di **3 centimetri** (per la riproduzione sulla scheda di votazione) [pagina 32, nota (13)]; in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un cognizione esatta e immediata di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali.

Nel paragrafo 4 [lettera *D*) a pagina 20, in particolare l'ultimo periodo a pagina 21] è stato precisato che è **necessario che le liste provinciali si colleghino – a pena di nullità della stessa presentazione – con una delle liste regionali** [su queste ultime si vedano i paragrafi 11, 12 e 13 a pagina 35 e seguenti].

Pertanto:

***a)* per ogni lista provinciale i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale COLLEGAMENTO CON UNA LISTA REGIONALE;**

***b)* la DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO HA EFFICACIA SOLO SE CONVERGENTE CON UN'ANALOGA DICHIARAZIONE resa dai delegati alla presentazione della lista regionale con la quale sia stata dichiarato il collegamento.**

[Articolo 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di collegamento [allegato n. 6 a pagina 131 e allegato n. 7 a pagina 135].

§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle **liste provinciali** sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II

LISTE REGIONALI (*)

§ 11. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle **liste regionali** per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a)* dichiarazione di presentazione della **lista regionale**;
- b)* certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un comune della regione;
- c)* dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista regionale;
- d)* dichiarazione di collegamento della lista regionale con una delle liste provinciali e copia di un'analogha dichiarazione resa da coloro che siano delegati a presentare la lista provinciale;
- e)* certificato nel quale si attesta che ciascuno dei candidati della lista regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- f)* modello del contrassegno o dei contrassegni della lista regionale.

(*) – A **pagina 6** sono riportate le istruzioni concernenti la formazione e la presentazione delle **liste provinciali**.

§ 12. – Lista regionale di candidati.

Ogni **lista regionale** deve essere formata da un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri assegnati, *in ciascuna regione*, alla parte maggioritaria.

[Articolo 1, comma 3, primo periodo, e comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede che sono candidati a presidente della giunta regionale tutti i capilista delle liste regionali.

La **lista regionale** deve recare, *per ciascun candidato*, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita [articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e articolo 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]; per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

I nomi dei candidati della **lista regionale** debbono essere elencati e contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

[Articolo 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 13. – Dichiarazioni di presentazione della lista regionale dei candidati.

La **lista regionale** dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello [allegato n. 2 a pagina 107 e allegato n. 2-*bis* a pagina 115].

Per tutto ciò che concerne la formazione delle *liste regionali* si rinvia a quanto illustrato nei paragrafi della precedente sezione I, relativa alle *liste provinciali* [pagine da 6 a 32], COMPRESA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 24, nota (10)] – NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE.

[Articolo 9, ottavo comma, numero 2), primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

La dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità (14):

(14) – Il numero delle sottoscrizioni necessario per poter presentare una **lista regionale** – com’è riportato nel testo – è lo stesso numero **attualmente** previsto dall’articolo 9, comma 2 (in precedenza, comma 6), primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica], e successive modificazioni (*da ultimo intervenute con l’articolo 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale ha sostituito integralmente il testo del predetto articolo 9*), secondo quanto stabilisce l’articolo 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario].

Inoltre, in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [articolo 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]. La disposizione, ovviamente, trova applicazione in tutti i casi di elezioni anticipate di oltre 120 giorni rispetto alla scadenza naturale del mandato.

[Articolo 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale richiama l'articolo 9, comma 6 (*successivamente divenuto comma 2, a seguito dell'integrale riformulazione del medesimo articolo 9 disposta dall'articolo 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni].

a) da almeno 1.000 (o da almeno 500 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti (Molise) [nota (14) a pagina 37];

b) da almeno 1.750 (o da almeno 875 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti (Umbria e Basilicata) [nota (14) a pagina 37];

c) da almeno 3.500 (o da almeno 1.750 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti (le rimanenti regioni a statuto ordinario) [nota (14) a pagina 37].

Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista regionale può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale [pagina 9 e seguenti, in particolare pagina 11].

Ai fini previsti dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alla presentazione delle liste provinciali e regionali, in ogni regione in cui si svolgano elezioni regionali, **nei venti giorni che precedono il termine di presentazione delle liste** (15), tutti i comuni devono assicurare agli elettori

di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei

39

candidati per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. **Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di tremila abitanti.** Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

[Articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

La dichiarazione di presentazione della *lista regionale* deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con la lista provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia soltanto se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali.

[Articolo 1, comma 3, quarto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Il collegamento della lista regionale deve essere effettuato con almeno un gruppo di liste provinciali (*costituiscono*

(15) – Le liste provinciali e le liste regionali dei candidati si presentano, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia e all'Ufficio centrale regionale in funzione presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo di regione dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive

modificazioni; articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

‘gruppo’ le liste provinciali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno) presentate in almeno la metà delle province della regione con arrotondamento all’unità superiore: ad esempio, ove vi siano cinque province nella regione, la lista regionale deve collegarsi almeno con un gruppo di liste provinciali presente con il medesimo contrassegno in non meno di tre province.

Per quanto concerne la presentazione dei contrassegni della **lista regionale**, qualora tale lista sia collegata con un solo gruppo di liste provinciali, essa deve essere contraddistinta dallo stesso simbolo. Se, viceversa, la lista regionale sia collegata con più liste provinciali, la lista stessa dovrà essere contrassegnata o da un simbolo unico o da tutti i simboli delle liste provinciali a essa collegate in una o più province della regione.

Le caratteristiche e le dimensioni del modello del contrassegno o dei contrassegni della lista regionale devono essere le stesse previste per il contrassegno delle liste provinciali [paragrafo 8 a pagina 32].

CAPITOLO II

**PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI
PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI****PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE****§ 14. – Premessa.**

Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Pertanto gli adempimenti previsti dai citati articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108 vengono trattati qui di seguito in unico contesto, sia per le liste provinciali sia per le liste regionali.

**§ 15. – Modalità per la materiale presentazione
delle liste provinciali e delle liste regionali.**

La presentazione delle liste — intesa come loro 'materiale' consegna all'autorità competente — è regolata dal-

l'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3, 8 e 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Le **liste provinciali** debbono essere presentate, *per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale*, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Le **liste regionali** vanno invece presentate, *per ciascuna regione*, alla cancelleria della corte d'appello del capoluogo della medesima regione presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale.

La presentazione delle liste deve essere effettuata da uno dei delegati designati a effettuare la dichiarazione di collegamento prevista dall'articolo 1, comma 3, terzo e quarto periodo, e comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [paragrafo 9 a pagina 34; paragrafo 13 a pagina 36, in particolare pagina 39].

§ 16. – Termini di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali.

Le liste provinciali e le liste regionali dei candidati devono essere presentate ai rispettivi Uffici centrali dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e la cancelleria della corte d'appello

presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale **restano aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, nel secondo giorno.**

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 17. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista provinciale o regionale che venga depositata presso i rispettivi Uffici centrali deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima [un modello è riportato nell'allegato n. 8 a pagina 139 per le liste provinciali e nell'allegato n. 9 a pagina 143 per le liste regionali].

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore della lista.

Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e all'Ufficio centrale regionale per le liste regionali.

Le cancellerie attribuiranno, *provvisoriamente*, a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione: questo ai soli fini della verbalizzazione, in quanto, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluenza per quanto attiene alla riproduzione dei

contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione.

Nel verbale di ricevuta deve essere fatta menzione della lista dei candidati, provinciale o regionale, del contrassegno o, per la lista regionale, dei contrassegni presentati, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione della lista medesima, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga *l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati* in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

È, tuttavia, opportuno che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

Le cancellerie dei predetti Uffici centrali – immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti – dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

**L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'
UFFICIO CENTRALE REGIONALE
E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN
ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE
PROVINCIALI E REGIONALI DEI CANDIDATI**

**§ 18. – Composizione dell'Ufficio centrale
circoscrizionale e dell'Ufficio centrale
regionale.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia.

[Articolo 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Inoltre, presso la corte d'appello del capoluogo della regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato articolo 8, terzo comma, nonché quelle stabilite dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

[Articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dal rispettivo presidente. La costituzio

ne dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale soltanto per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate [articolo 15, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]. Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo (esame delle liste dei candidati, rispettivamente, provinciali e regionali; completamento delle operazioni eventualmente non ultimate dalle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).

Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 19. – Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle liste dei candidati.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono

compiere [articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] si fa presente che dette *operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.*

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e quelle dell'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda l'esame delle liste, rispettivamente, provinciali e regionali dei candidati sono le seguenti:

I. — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste.

La prima operazione che gli Uffici centrali predetti devono compiere è quella di controllare se le liste siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè **ENTRO E NON OLTRE le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.**

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Qualora dovessero accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine la dichiareranno non valida.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

II. — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista.

Gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale controlleranno, per la parte di propria competenza, se il numero dei presentatori di ogni lista provinciale o regionale sia quello stabilito dalla legge, *eventualmente* ridotto alla metà nel minimo in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni.

[Articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

A tale scopo gli Uffici centrali effettueranno due verifiche:

– la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti a essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere o fisicamente impediti;

– la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione (per le liste provinciali) ovvero della regione (per le liste regionali) sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale provinciale oppure della regione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presen

tazione di un'altra lista depositata in precedenza. **Ciascun elettore, infatti, può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di UNA SOLA LISTA PROVINCIALE e quella di UNA SOLA LISTA REGIONALE** [paragrafo 4, lettera A), a pagina 9, in particolare pagina 11, e paragrafo 13 a pagina 36, in particolare pagina 37].

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate – *inferiore* a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.

La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare *eccedente* il limite massimo consentito dalla legge.

III. — Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati.

La successiva operazione che gli Uffici centrali, circoscrizionale e regionale, dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare:

- da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, se la lista provinciale abbia un numero di candidati non inferiore a un terzo dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale arrotondato all'unità superiore;

- da parte dell'Ufficio centrale regionale, se la lista regionale comprenda un numero di candidati non inferiore alla metà del numero di consiglieri regionali da eleggere nella parte maggioritaria.

Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, commi 2, 3 e 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Se poi la lista contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite cancellando gli ultimi nominativi.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi a essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*.

b) Controllo:

- *della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;*
- *delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;*
- *delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.*

I. – Con riferimento alle elezioni regionali l'**articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**, stabilisce che:

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI E NON POSSONO COMUNQUE RICOPRIRE LE CARICHE DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ASSESSORE E CONSIGLIERE REGIONALE, AMMINISTRATORE E COMPONENTE DEGLI ORGANI COMUNQUE DENOMINATI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli

314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le disposizioni sopra indicate si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

II. – Con riferimento all' ACCERTAMENTO DELL' INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI, l'articolo 9 del citato d.lgs. n. 235 del 2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali – oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali – ciascun candidato rende, *unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura*, una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni [pagina 24, nota (10)], ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 7.ⁱ

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislati-

vo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici pre- posti alla proclamazione degli eletti.

III. – Inoltre l'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (16).

(16) – L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 2.

« 1. Non sono elettori:

« *a*) (abrogata);

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. (*Omissis*).».

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

« *b*) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,

n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

« *c*) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

« *d*) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

« *e*) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

« 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, **le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità** in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione **si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna**, di cui all'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (17), e successive modificazioni.

IV. – L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitu-

(17) – L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.»

tive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nonché d'ufficio – **controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:**

a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;

b) attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;

c) procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla

dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del- l'incandidabile.

V. – Gli Uffici procedono alle altre operazioni che consistono nel verificare se, *per ciascuno dei candidati compresi nella lista*, sia stata depositata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dal- l'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 4 [lettera C) a pagina 14]. Occorrerà verificare inoltre che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento.

Saranno dichiarate **non valide** le liste provinciali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con una lista regionale e la relativa accettazione nonché le liste regionali per le quali non sia stata presentata la dichiarazione di collegamento, e le relative accettazioni, con almeno un gruppo di liste provinciali presenti in non meno della metà delle province della regione.

[Articolo 1, comma 3, terzo periodo, e comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Dovranno essere cancellati dalla lista – oltre ai candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità [pagine 53 e 54] – anche quelli per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura oppure la stessa non risulti completa [articolo 9, ottavo comma, della legge n. 108].

[Articolo 10, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Dovrà essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

[Articolo 10, primo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale provinciale o, rispettivamente, in un'altra lista regionale.

[Articolo 10, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Se – per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) – la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

IV. — Esame dei contrassegni di lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale dovranno esaminare i contrassegni, rispettivamente, delle liste provinciali e delle liste regionali [articolo 10, primo comma, numero 1), della legge n. 108 e articolo 1, comma 11, della legge n. 43] previo accertamento, in caso di liste regionali con più simboli – da parte dell'Ufficio centrale regionale – se tali liste si contraddistinguano con *tutti* i contrassegni delle liste provinciali con loro collegate.

Gli Uffici dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente utilizzati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole “fascismo”, “nazismo”, “nazionalsocialismo” e simili), come tali vietate a norma

della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione (18) e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni (19).

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e l'Ufficio centrale regionale per le liste regionali dovranno darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso *non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale* l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9 del mattino del 27° giorno antecedente quello della votazione).

[Articolo 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

§ 20. – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. – Comunicazioni ai delegati di lista.

(18) – Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenze 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355.

Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato:

« È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. ».

(19) – La legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, contiene « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione ».

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale alle rispettive liste *entro la stessa sera*.

[Articolo 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi *il giorno successivo* (27° giorno antecedente quello della votazione) *alle ore 9* per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.

Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati di lista *nella stessa giornata*. Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 21. – Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Non è consentito presentare una stessa candidatura nelle liste provinciali in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, sempre che siano sotto lo stesso simbolo.

[Articolo 9, settimo comma, primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, *entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati*, deve inviare le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature.

Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste provinciali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e per quelle dell'Ufficio centrale regionale concernenti l'ammissione delle candidature.

A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

§ 22. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate e comunicate ai delegati di lista le decisioni adottate, gli

Uffici centrali di cui al presente paragrafo sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati di lista possono ricorrere, *entro 24 ore dalla comunicazione* di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all'articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 108.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge *appena sarà scaduto il termine* per presentare i detti ricorsi, vale a dire *dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione*, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Se invece siano stati presentati ricorsi all'Ufficio centrale regionale, i predetti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

**OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
O DOPO LA SCADENZA
DEL TERMINE PER RICORRERE**

§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste provinciali e alle liste regionali (solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni, qualora tali ricorsi siano stati presentati).

I. — Numerazione delle liste provinciali e delle liste regionali secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate

dall'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108) provvederanno ad *assegnare un numero progressivo a ciascuna lista provinciale e, rispettivamente, di ciascuna lista regionale ammessa, mediante sorteggio* da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

[Articolo 11, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle liste regionali, **rinumererà** tutte le liste provinciali (assegnando a ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con la lista regionale sorteggiata con il numero 1, per finire con la lista o le liste provinciali collegate con la lista regionale avente il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna 'coalizione', l'ordine delle liste provinciali quali risultano dal rispettivo sorteggio). **Quanto sopra determinerà il numero di sorteggio definitivo** in base al quale le liste, regionali e provinciali, saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede della votazione.

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale dovrà verificare, inoltre, se ogni lista regionale si contraddistingua, nella circoscrizione, con lo stesso o con gli stessi contrassegni delle liste provinciali collegate.

In caso affermativo, i contrassegni della lista regionale debbono essere collocati, nel manifesto e nelle schede, nella stessa sequenza in cui sono posti, in base al sorteggio, quelli delle liste provinciali collegate.

In caso contrario, qualora le liste regionali siano contraddistinte *anche* da contrassegni di liste provinciali presenti solamente in altre province della regione, tali ulteriori contrassegni dovranno essere collocati, nel manifesto e nelle schede, in posizione successiva a quella dei contrassegni delle altre liste provinciali presenti nella circoscrizione ; ove tali ulteriori contrassegni siano più di uno, al fine di stabilirne l'ordine di collocazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà procedere a un successivo sorteggio, per ciascuna lista regionale, limitatamente a detti ulteriori simboli.

II. — Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista.

[Articolo 11, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Essa può importare, quindi, l'assegnazione ai candidati di un numero *diverso* rispetto a quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei

seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

III. — Comunicazione, ai delegati di lista, delle definitive determinazioni adottate.

Compite le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare rispettivamente, ai delegati delle liste provinciali e ai delegati delle liste regionali, le decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima.

[Articolo 11, primo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

IV. — Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere *in sede giurisdizionale* dinanzi al giudice amministrativo avverso gli atti degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici centrali regionali inerenti alle candidature, si ritiene opportuno segnalare le importanti innovazioni introdotte, in linea generale, dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Superando alcuni conflitti che si sono venuti a determinare, sorti negli indirizzi giurisprudenziali più recenti

– e anticipando le statuizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza 7 luglio 2010, n. 236 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 83 - *undecies* del

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti) – **viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.**

A tale riguardo, con il nuovo rito previsto dall'articolo 129 del codice del processo amministrativo e successive modificazioni, **gli atti di esclusione di liste o candidati** possono essere impugnati, **DA PARTE DI TUTTI COLORO CHE ABBIANO SUBÌTO UN' IMMEDIATA LESIONE DEL DIRITTO A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO**, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente **nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati.**

Il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale contro l'atto o gli atti di esclusione dalla competizione elettorale, da proporre nel termine

di tre giorni decorrenti come sopra, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso in cui è stata effettuata la citata affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti in giudizio devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si svolge, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per quella del ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno.

La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del t.a.r., deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene, sul predetto ricorso in appello, entro tre giorni (articolo 129, comma 9 che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato NON è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; NON viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali NON sono sospesi nel periodo 1° agosto - 15 settembre di ciascun anno.

Com'è espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2 al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati, gli Uffici cen-

trali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale dovranno comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e, rispettivamente, a tutte le Prefetture - U.T.G. della regione, le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

[Articolo 11, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

a) Stampa delle schede di votazione.

Alla stampa delle schede di votazione provvederanno tipografie scelte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. d'intesa con il Ministero dell'Interno. Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo verranno impartite istruzioni per l'esecuzione della stampa e per la successiva distribuzione alle sezioni elettorali dei comuni;

b) Stampa del manifesto con le liste regionali dei candidati e con le liste provinciali della circoscrizione elettorale provinciale.

Nella parte superiore del manifesto – del quale, a titolo indicativo, si unisce un modello [allegato n. 10 a pagina 147] – le *liste regionali* saranno riportate *secondo l'ordine* di precedenza loro spettante in base al numero assegnato, a ciascuna lista ammessa, dal *sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale.*

Fermo restando quanto sopra, se le liste regionali si contraddistinguono con più contrassegni, questi verranno stampati – *analogamente a quanto previsto per le schede di votazione* – seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato, per gli identici simboli delle collegate liste provinciali, dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Qualora la lista regionale sia contraddistinta anche da contrassegni di partiti presenti solamente in altre province della regione, questi verranno stampati dopo quelli corrispondenti alle liste provinciali collegate nella provincia e, se più di un simbolo, in base all'ordine dettato dallo specifico, ulteriore sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nella parte inferiore del manifesto, infine, le *liste provinciali* saranno riportate, in corrispondenza della collegata lista regionale, *secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale*.

Stampati i manifesti per la circoscrizione elettorale provinciale – che conterranno quindi sia le liste regionali presentate in tutta la regione per la parte maggioritaria, sia le liste provinciali presentate nella circoscrizione elettorale provinciale – le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvederanno a ripartire detti manifesti tra i comuni della circoscrizione elettorale provinciale al fine di provvedere alla loro *pubblicazione*, la quale deve avvenire mediante *affissione* **ENTRO E NON OLTRE L' 8° GIORNO antecedente quello fissato per la votazione.**

(21) – Termine così modificato dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 (« Norme di coordinamento e abrogazioni ») al decreto legislativo

[Articolo 11, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, delle liste regionali e delle liste provinciali ammesse ai fini dell’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

L’Ufficio centrale circoscrizionale e l’Ufficio centrale regionale devono comunicare – rispettivamente alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia l’Ufficio stesso ha sede e a tutte le Prefetture - U.T.G. della regione – le liste, provinciali e regionali, ammesse, affinché le portino a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

[Articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

§ 26. – Comunicazione ai comuni dell’elenco dei delegati di lista.

Gli Uffici di cui al precedente paragrafo devono, infine, comunicare ai sindaci dei comuni compresi, rispettiva-

2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo]

mente, nella circoscrizione elettorale provinciale e nella regione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista provinciale e di ogni lista regionale *entro il giovedì precedente la data della votazione*.

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni.

CAPITOLO V

**IRICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA
ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

**§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate
con ricorso all'Ufficio centrale regionale.**

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce ai delegati di lista la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.

Non tutte le decisioni possono essere impugate.

Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. Le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali che *possono essere impugate* sono *esclusivamente quelle che importano un'eliminazione di liste o di singole candidature*.

[Articolo 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda i ricorsi presentati contro le decisioni che riguardino le liste regionali, **alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 108 e successive modificazioni intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.**

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 28. – Persone legittimate a presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi all'Ufficio centrale regionale possono essere proposti soltanto dai delegati di lista.

[Articolo 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con cui sono state eliminate liste di candidati oppure singoli candidati; **pertanto gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale si riferisce la decisione di esclusione della lista o di candidati.**

§ 29. – Termine e modalità per presentare i ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Articolo 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Nel paragrafo 20 [pagina 61, in particolare l'ultimo periodo a pagina 62] è stato suggerito di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale [paragrafo 10 a pagina 34]; essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 30. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati all'Ufficio centrale regionale debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, *nella stessa giornata in cui sono stati depositati*, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108 e corredati delle anzidette deduzioni.

[Articolo 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 31. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108. – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviati *entro due giorni dalla loro ricezione*.

[Articolo 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica *nelle 24 ore successive* sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della regione dai quali sono pervenuti.

[Articolo 10, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto [pagina 65 e seguenti].

§ 32. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

I provvedimenti con i quali l'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via amministrativa avverso le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con le quali siano state esclusi esclusione liste o singoli candidati possono essere impugnati in sede giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

Si richiama in proposito quanto è indicato nel paragrafo 23, IV [pagina 68].

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI

DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI E
DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE REGIONALI§ 33. – **Compiti dei delegati di lista.**

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'**indicazione di due delegati**, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione *autenticata da notaio* – i rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste.

[Articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 34. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti delle liste regionali.

Nel silenzio della legge n. 108, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Pertanto la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera C), a pagina 14]. **L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata (art. 32, settimo comma, n. 4, così come modificato dall'art. 38 bis della l. 108/2021).**

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione *autenticata da notaio*, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della corte d'appello del capoluogo della regione all'atto del deposito della lista dei candidati.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni

circoscrizione elettorale provinciale e due per tutta la regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista provinciale e i delegati della lista regionale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di ufficio elettorale di sezione, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati [paragrafo 4, lettera D), a pagina 20], questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti

presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960,

n. 570, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera B), secondo periodo, a pagina 12].

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione a essi demandata.

§ 35. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. – Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

1) al segretario del comune *entro il giovedì precedente il giorno della votazione.*

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – preposti all'ammissione delle candidature rispettivamente per le liste provinciali e per le liste regionali – abbiano fatto pervenire al sindaco [paragrafo 26 a pagina 75] e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

2) direttamente al presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione *il sabato pomeriggio*, durante le operazioni di autenticazione delle schede, *oppure la mattina della domenica* purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste provinciali e dei delegati delle liste regionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente numero 1).

b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale deve essere presentata alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta [allegato n. 11 a pagina 151, allegato n. 11-bis a pagina 155, allegato n. 12 a pagina 159, allegato n. 12-bis a pagina 163].

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 36. – Requisiti dei rappresentanti di lista

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi sè stesso quale rappresentante.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e rappresentante del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali presso lo stesso ufficio elettorale di sezione.

In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso la quale egli svolge l’incarico a norma dell’articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell’organo da eleggere avente l’ambito territoriale più ristretto (ad esempio, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante di lista presso l’ufficio elettorale di sezione deve essere elettore della circoscrizione amministrativa).

Se – all’atto della presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che i delegati di lista o di gruppo prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali che come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali per evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

ALLEGATI

Allegato n. 1.	
<i>Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.</i>	
Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.	Pagina 91
Allegato n. 1-bis.	
<i>Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.</i>	
Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.	» 101
Allegato n. 2.	
<i>Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.</i>	
Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.	» 107
Allegato n. 2-bis.	
<i>Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.</i>	
Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.	» 115
Allegato n. 3.	
<i>Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.</i>	
Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere.	» 121
Allegato n. 4.	
<i>Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.</i>	
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della con- dizione di incandidabilità	» 124
Allegato n. 5.	
<i>Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.</i>	
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta regionale in una lista regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	128
Allegato n. 6.	
<i>Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.</i>	
Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima con una lista regionale	» 131
Allegato n. 7.	
<i>Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.</i>	
Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento con una o più liste provinciali	» 135

Allegato n. 8.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia.....

Pagina 139

Allegato n. 9.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio centrale costituito presso la corte

d'appello del capoluogo di regione. » 143

Allegato n. 10.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello del manifesto con le liste provinciali e le liste regionali dei candidati. » 147

Allegato n. 11.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale. » 151

Allegato n. 11-bis.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale. . . » 155

Allegato n. 12.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale. » 159

Allegato n. 12-bis.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale. » 163

Allegato n. 13.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a presidente della giunta regionale. » 167

ALLEGATO N. 1 (*)


Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

[articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 99 è riportato il modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** di candidati per le elezioni regionali.

Contrassegno della lista provinciale di candidati



ALLEGATO N. 1

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di atto principale
di una dichiarazione di presentazione di una lista
provinciale di candidati

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CALABRIA DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della provincia di, nel numero di

risultante dalle firme (1) debitamente autenticate (2) contenute in questo foglio e in numero atti separati (3) nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (4),

(1) – **Le firme degli elettori** che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati **devono essere apposte su appositi moduli**, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista provinciale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati; deve essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificato dalla L.R. 1/2005]

(2) – **Le firme dei sottoscrittori** della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati **devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53**, e successive modificazioni [pagina 14, nota (5)], e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 18, nota (9)].

(3) – A pagina 99 è riportato il modello di **atto separato** di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

(4) – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è riportato a pagina 12, nota (4).

dichiarano di presentare,

per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
 che avrà luogo domenica 20 ,
 nella circoscrizione elettorale della provincia di.....,
 una **lista provinciale** di numero candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La **lista provinciale** dei candidati di seguito riportata – della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione – è contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

(segue la lista provinciale dei candidati) *

(segue: CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE)

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1

I sottoscritti delegano il sig..... ,
nato a il 19.....
e domiciliato in
e il sig..... ,
nato a il 19.....
e domiciliato in
i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circo
scrizionale costituito presso il tribunale, alle operazioni di sorteggio
del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di
candidati ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti
della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio
centrale circoscrizionale.

Delegano, altresì, il sig. ,
nato a il 19.....
e domiciliato in
a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiara-
zione di collegamento con la lista regionale; in sua sostituzione,
delegano, per il compimento dei medesimi atti, il sig. ,
nato a il
19.....
e domiciliato in
..... .

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di presentazione di altra lista provinciale di candidati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della provincia di.....;

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numerocertificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con la lista regionale contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:

.....

 ;

e) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai delegati della lista regionale, firmata e autenticata;

f) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (5) ;

g) il modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

(5) – Solamente per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. , dimorante in

.....

..... , addì 20.... .

(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista provinciale dei candidati)

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHLARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

.....

con sede in (6).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. (Prosegue) ■

(6) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi- nativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE (7) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

[indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addì 20....

T
i
r
t
r
c

.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e
qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione

(7) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 14, nota (5)].

ALLEGATO N. 1 - *BIS* (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

[articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 91 è riportato il modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** di candidati per le elezioni regionali.

Contrassegno della lista provinciale di candidati
--

ALLEGATO N. 1 - BIS

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di atto separato
di una dichiarazione di
presentazione di una lista
provinciale di candidati

**ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI
UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....**

**ELENCO n. dei sottoscrittori della lista provinciale
recante il contrassegno
per l'elezione,
nella circoscrizione elettorale della provincia di,
di numero consiglieri regionali,
che si svolgerà domenica 20**

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

	Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHLARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. (Prosegue) ■

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE)

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione

è/sono

.....
con sede in..... (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(Prosegue)

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE)

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione

è/sono

.....

con sede in..... (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(Prosegue)

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE (2) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.....),
[indicare il numero in cifre e in lettere],
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



Timbro



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e
qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione

(2) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 14, nota (5)].

ALLEGATO N. 2 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI

[articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 113 è riportato il modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una **lista regionale** di candidati per le elezioni regionali.

Contras-
segno
della
lista
regionale
e
di
candida-
ti

ALLEGATO N. 2

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di atto principale
di una dichiarazione di
presentazione di una lista regionale
di candidati

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della regione, nel numero di, risultante dalle firme (1) debitamente autenticate (2) contenute in questo foglio e in numeroatti separati (3) nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (4),

(1) – **Le firme degli elettori** che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati **devono essere apposte su appositi moduli**, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista regionale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista regionale di candidati; deve essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].

(2) – **Le firme dei sottoscrittori** della dichiarazione di presentazione della lista regionale di candidati **devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53**, e successive modificazioni [pagina 14, nota (5)], e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 18, nota (9)].

(3) – A pagina 113 è riportato il modello di **atto separato** di dichiarazione di presentazione di una **lista regionale** di candidati.

(4) – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è riportato a pagina 12, nota (4).

dichiarano di presentare,
 per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
 che avrà luogo domenica 20.....,
 una **lista regionale** di numero candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La **lista regionale** dei candidati di seguito riportata – della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione – è contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Il capolista sig.
 è candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

La medesima **lista regionale** è collegata con le **liste provinciali** presentate nelle circoscrizioni elettorali provinciali di

.....

a loro volta contraddistinte dai seguenti contrassegni:

.....

.....

I sottoscritti delegano il sig..... ,
nato a il 19.....
e domiciliato in ,
e il sig..... ,
nato a il 19.....
e domiciliato in ,
i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale
regionale costituito presso la corte d'appello, alle operazioni di
sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista
regionale di candidati ammessa e hanno la facoltà di designare i
rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il
medesimo Ufficio centrale regionale.

Delegano, altresì, il sig. ,
nato a il 19.....
e domiciliato in ,
a depositare la presente lista regionale e a sottoscrivere la
dichiarazione di collegamento con le liste delle circoscrizioni
elettorali provinciali; in sua sostituzione, delegano, per il
compimento dei medesimi atti, il sig..... ,
nato a il
19.....
e domiciliato in
..... .

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del
consiglio regionale di cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di
presentazione di altra lista regionale di candidati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, compro-
vanti l'iscrizione dei presentatori della lista regionale nelle liste
elettorali dei comuni della regione;

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla
carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti
anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della
situazione di

incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero certificati attestanti che i candidati della lista regionale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della presente lista regionale di candidati con le liste provinciali contraddistinte dai seguenti contras-
 segni:

.....

 ;

e) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai delegati delle liste provinciali, firmata e autenticata;

f) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (5) ;

g) il modello del/i contrassegno/i della lista regionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Pereventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regiona- le, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig....., dimorante in

..... , addì 20.....

*(Seguono le sottoscrizioni dei
 presentatori della lista
 provinciale dei candidati)*

(5) – Solamente per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHLARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

.....
con sede in..... (6).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. (Proseg. ■■■)

(6) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
(*Prosegue*)



Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE (7) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.....),
[indicare il numero in cifre e in lettere]
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e
qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione

(7) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 14, nota (5)].

ALLEGATO N. 2- *BIS* (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI

[articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 105 è riportato il modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una **lista regionale** di candidati per le elezioni regionali.

Contras-
segno
della
lista
regionale
e
di
candida-
ti

ALLEGATO N. 2 - BIS
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
**Modello di atto separato
di una dichiarazione di
presentazione di una lista regionale
di candidati**

ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI
UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....

**ELENCO n. dei sottoscrittori della lista regionale
recante il contrassegno
per l'elezione, nella regione,
di numero consiglieri regionali,
che si svolgerà domenica 20**

La **lista regionale** dei candidati di seguito riportata – della quale
i sottoscritti dichiarano di aver preso visione – è collegata con le liste
provinciali contraddistinte dai seguenti contrassegni:

.....
.....

Il capolista sig.

.....
è candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

	Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

.....
con sede in..... (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. *(Prosegue)*

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

.....
con sede in.....(1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
(Prosegue)

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHLARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

.....
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. (Prosegue)

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE (2) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.....),
[indicare il numero in cifre e in lettere]
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....

.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e
qualifica del pubblico ufficiale che procede

all'autenticazione

(2) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 14, nota (5)].

A LLEGATO N. 3

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE
ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI
UNA LISTA DI CANDIDATI
PER L'ELETTORE O L'ELETTRICE
CHE NON SIA EVENTUALMENTE IN GRADO DI
SOTTOSCRIVERE

[articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.
108, e successive modificazioni,
articolo 28, quarto comma, e articolo 32, quarto comma,
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni, e articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio
1995, n. 43]

ALLEGATO N. 3

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di verbale di adesione
alla dichiarazione di presentazione di una
lista di candidati per l'elettore o l'elettrice
che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere

L'anno , addì del mese di ,
innanzi a me (*notaio o segretario comunale o impiegato
comunale delegato dal sindaco*) nell'ufficio comunale di ,
e alla presenza dei signori:

- 1) (1) e
2) (1),
è comparso il sig. (1)
il quale ha dichiarato di non sapere *ovvero* di non poter sottoscrivere
e di aderire con il presente atto – ai sensi dell'articolo 28, quarto
comma, e dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio
1960, n. 570, e successive modificazioni – alla dichiarazione di pre-
sentazione di una lista provinciale / di una lista regionale di candidati
per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
regionale del ,
che avrà luogo domenica 20 ,
e recante il seguente contrassegno:
.....
.....
.....
.....
.....

(Prosegue)

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che è
comparsa dinanzi al pubblico ufficiale nonché il cognome, nome, luogo e data
di nascita dei testimoni.

Egli dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è il sig.

..... *

[cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore
che eventualmente non sia in grado di sottoscrivere]

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

(Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)

.....

(Firme dei testimoni)

1°

2°

A LLEGATO N. 4

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
IN UNA LISTA PROVINCIALE

IN CUI È ANCHE CONTENUTA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

[articolo 9, ottavo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n.
108, e successive modificazioni,
articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n.
43,
e articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

(*) – A pagina 127 è riportato il modello di **dichiarazione di accettazione della candidatura** alla carica di consigliere regionale o di presidente della giunta regionale in una **lista regionale**.

ALLEGATO N. 4

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di dichiarazione di accettazione della
candidatura alla carica di consigliere regionale in una
lista provinciale in cui è contenuta anche la
dichiarazione sostitutiva del candidato attestante
l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19
..... ,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere
regionale della regione del
.....
per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
medesimo che si svolgerà domenica 20.....,
nella lista provinciale recante il contrassegno
.....
per la circoscrizione elettorale provinciale di

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la
candidatura per altre liste provinciali della stessa circoscrizione
elettorale e di essersi presentato, invece, come candidato, con lo
stesso contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali
provinciali di
e di e nella lista regionale recante il contrassegno

.....
.....
della regione del (2).

(Prosegue)

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del
candidato alla carica di consigliere regionale; per le donne coniugate o vedove,
può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) — È consentito presentare la propria candidatura in liste provinciali in
un massimo di tre circoscrizioni elettorali provinciali della stessa regione,
purché sotto lo stesso simbolo, e in non più di due regioni diverse, qualora le
elezioni avvengano nello stesso giorno [articolo 9, settimo comma, della legge 17
febbraio 1968, n. 108].

Inoltre, colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una regione
non può presentarsi come candidato in un'altra regione [articolo 7, primo comma,
della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni].

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dagli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (3).

..... , addì 20.....

Firma del candidato nella lista provinciale (4)

.....

AUTENTICAZIONE (5) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA NELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig....., nato a il 19, domiciliato in della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20.....

.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e
qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione

(3) — Gli articoli 7 e 9 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, sono riportati nelle

(4) — La firma del candidato nella lista provinciale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 14].

(5) — L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 14].

A LLEGATO N . 5

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE / DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN UNA LISTA REGIONALE
IN CUI È ANCHE CONTENUTA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

[articolo 9, ottavo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n.
108, e successive modificazioni,
e articolo 1, commi 3, 8 e 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]
e articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

(*) – A pagina 123 è riportato il modello di **dichiarazione di accettazione della candidatura** alla carica di consigliere regionale in una **lista provinciale**.

ALLEGATO N. 5

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di consigliere regionale / di presidente della
giunta regionale in una lista regionale**NOTA BENE**

**IL CANDIDATO CAPOLISTA DELLA LISTA REGIONALE
DEVE ESPLICITAMENTE DICHIARARE DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.**

Il sottoscritto (1),
nato a il 19...,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere
regionale / di presidente della giunta regionale della regione del
.....
per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
medesimo che si svolgerà domenica 20...,
nella lista regionale recante il/i contrassegno/i

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la
candidatura per altre liste regionali della stessa regione e di
essersi presentato, invece, come candidato, con il contrassegno
.....
....., nella/e lista/e
provinciale/i
di e di della regione medesima (2).

(Prosegue)

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta regionale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) — È consentito presentare la propria candidatura in liste provinciali in un massimo di tre circoscrizioni elettorali provinciali della stessa regione, purché sotto lo stesso simbolo, e in non più di due regioni diverse, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno [articolo 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108].

Inoltre, colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione [articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni].

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dagli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (3).

..... , addì 20....

Firma del candidato nella lista regionale (4)

.....

AUTENTICAZIONE (4) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA NELLA LISTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig....., nato a il 19. , domiciliato in della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(3) — Articoli 7 e 9 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

(4) — La firma del candidato nella lista regionale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 14].

(5) — L'autenticazione della firma del candidato nella lista regionale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 14].

ALLEGATO N. 6 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA PROVINCIALE
PER IL COLLEGAMENTO DI QUEST'ULTIMA
CON LA LISTA REGIONALE

[articolo 9, ottavo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n.
108, e successive modificazioni,
e articolo 1, commi 2, 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 135 è riportato il modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della **lista regionale**, per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali.

ALLEGATO N. 6

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di dichiarazione del delegato alla
presentazione della lista provinciale per il
collegamento di quest'ultima con la lista regionale

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19
..... ,
domiciliato in ,

delegato alla presentazione della lista provinciale per la
circoscrizione elettorale provinciale di ,
recante il contrassegno
.....

..... ,

dichiara che, in occasione dell'elezione del presidente della
giunta regionale e del consiglio regionale del ,
che si svolgerà domenica 20. ,

la lista provinciale da lui presentata è collegata alla lista regionale
contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:
.....

(Prosegue)

.....
.....
.....

....., addì 20.....

Firma del delegato (1)
alla presentazione della lista
provinciale per il collegamento della
medesima
con una lista regionale

.....

AUTENTICAZIONE (2) DELLA FIRMA
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con la lista regionale per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del

del sig.....,
nato a il 19,
domiciliato in.....,
della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20.....


Timbro



.....
.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e
qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione

(1) — La firma del delegato alla presentazione della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 14].

(2) — L'autenticazione della firma del delegato alla presentazione della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 14].

ALLEGATO N. 7 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA REGIONALE
PER IL COLLEGAMENTO DI QUEST'ULTIMA
CON UNA O PIÙ LISTE PROVINCIALI

[articolo 9, ottavo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n.
108, e successive modificazioni,
e articolo 1, commi 2, 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 131 è riportato il modello di dichiarazione di accettazione del delegato alla presentazione della **lista provinciale**, per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale.

ALLEGATO N. 7

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di dichiarazione del delegato alla
presentazione della lista regionale per il collegamento
di quest'ultima con una o più liste provinciali

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19
..... ,
e domiciliato in ,
delegato alla presentazione della lista regionale recante il/i
contrassegno/i

..... ,
dichiara che, in occasione dell'elezione del presidente della
giunta regionale e del consiglio regionale del ,
che si svolgerà domenica 20. ,
la lista regionale da lui presentata è collegata con la/e lista/e
provincia- le/i contraddistinta/e dal/i seguente/i contrassegno/i
presentata/e nelle seguenti circoscrizioni elettorali provinciali:

- 1)
..... ,
- 2)
..... ,

(Prosegue)

3) ,
4)
..... , addì 20.....

Firma del delegato (1)
alla presentazione della lista
regionale per il collegamento di
quest'ultima con una o più liste
provinciali

.....

AUTENTICAZIONE (2) DELLA FIRMA

DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione per il collegamento della con la/e lista/e provinciale/i per l'elezione del pre- sidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
dal sig. ,
nato a il 19 ,
domiciliato in..... ,
della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20.....

.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e
qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione

(1) — La firma del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 14].

(2) — L'autenticazione della firma del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali

deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 14].

ALLEGATO N. 8 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

(*) – A pagina 143 è riportato il modello di verbale di ricevuta di una **lista regionale** di candidati.

ALLEGATO N. 8

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di
candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale
circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di
provincia

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E

DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

DI DOMENICA 20....

—

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila, addì del mese di,
alle ore, si è presentato, presso questa cancelleria,
il sig. (1),
il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di
candidati, per l'elezione del presidente della giunta regionale e
del consiglio regionale del di domenica
..... 20 ,
la quale intende contraddistinguersi con il seguente contrassegno:

.....
..........
..........
..........
(Prosegue)

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore e accerta che il medesimo è il sig....., il quale ha depositato una lista provinciale di candidati per l'elezione del predetto presidente della giunta e consiglio regionale, la quale si distingue con l'indicato contrassegno e che è sottoscritta da numero
..... elettori della circoscrizione elettorale provinciale, le cui firme sono contenute in numero atti.

Allegati alla predetta lista provinciale di candidati sono stati presentati anche:

a) numero certificati individuali e numerocertificati collettivi comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale sono elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione elettorale provinciale;

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritte e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero certificati comprovanti che i candidati della predetta lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con la lista regionale che si presenta per l'elezione del medesimo consiglio regionale;

e) copia della dichiarazione di collegamento della lista provinciale con la lista regionale, resa dal depositante della lista provinciale;

f) modello del contrassegno della lista provinciale.

(Prosegue)

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale
contiene la designazione dei signori

..... (2
)

come delegati della lista stessa ai sensi dell'articolo 9, ultimo
comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni.

Alla predetta lista provinciale è attribuito, secondo l'ordine di
presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente
verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
DELLA LISTA PROVINCIALE

Boll
o
della
Cancellieri
a

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE

.....
.....

.....
.....

A LLEGATO N. 9 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DEL
CAPOLUOGO DI REGIONE

(*) – A pagina 139 è riportato il modello di verbale di ricevuta di una **lista provinciale** di candidati.

ALLEGATO N. 9

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di
candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale
regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo
di regione

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

DI DOMENICA 20...

—

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila, addì del mese di,
alle ore, si è presentato, presso questa cancelleria,
il sig. (1),
il quale ha dichiarato di presentare una lista regionale di candidati
per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
regionale del
di domenica 20
,
la quale intende contraddistinguersi con il/ seguente/i contrassegno/i:
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore e
accerta che il medesimo è il sig. ,
.....
(Prosegue)

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

il quale ha depositato una lista regionale di candidati per l'elezione del predetto presidente della giunta e consiglio regionale la quale si distingue con l'indicato contrassegno / con gli indicati contrassegni e che è sottoscritta da numero elettori di comuni della regione,

le cui firme sono contenute in numeroatti.

Allegati alla predetta lista regionale di candidati sono stati presentati anche:

a) numero certificati individuali e numerocertificati collettivi comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista regionale sono elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione;

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritte e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero..... certificati comprovanti che i candidati della predetta lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della lista regionale con la/le lista/e provinciale/i che si presentano per l'elezione del medesimo consiglio regionale;

e) copia delle dichiarazioni di collegamento delle liste provinciali con la lista regionale, rese dai depositanti delle liste provinciali;

f) modello del/i contrassegno/i della lista regionale.

(Prosegue)

La dichiarazione di presentazione della lista regionale contiene
la designazione dei signori
.....(2

)

come delegati della lista stessa ai sensi dell'articolo 9, ultimo
comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, e del- l'articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio
1995, n. 43.

Alla predetta lista regionale è attribuito, secondo l'ordine di
presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente
verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
DELLA LISTA REGIONALE

Bollo della
Cancelleria

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE
REGIONALE

.....
.....

.....
...

ALLEGATO N. 10

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DEL MANIFESTO
CON LE LISTE REGIONALI
E LE LISTE PROVINCIALI
DEI CANDIDATI

[NOTA BENE] — Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e/o circoscrizionali, il presente manifesto deve essere stampato su carta bianca con angoli colorati, in modo da poterlo distinguere dai corrispondenti manifesti nei quali sono riportati i gruppi dei candidati relativi alle elezioni provinciali e le liste dei candidati concernenti le elezioni comunali e circoscrizionali.

A LLEGATO N. 11 (*)

Elezioni del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

(*) – A pagina 155 è riportato il modello di ricevuta della designazione del **rappresentante supplente** di una **lista provinciale** di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 11
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante effettivo di una lista provinciale
presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

DI DOMENICA 20....

—

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila, addì del mese di,
alle ore, è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a
firma del sig.
..... (1
)
e del sig.(1),
nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del
presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
.....
..... di domenica 20.....
contraddistinta con il numero di presentazione
e recante il seguente contrassegno:

..... ,
(Prosegue)

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale il sig.....,
domiciliato in.....,
viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista
provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito
presso questo tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione
di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa
cancelleria.

(Boll
o
della
Cancelleri
a

IL CANCELLIERE
DELL 'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
.....

A LLEGATO N. 11 - *BIS* (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

(*) – A pagina 151 è riportato il modello di ricevuta della designazione del **rappresentante effettivo** di una **lista provinciale** di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 11 - *BIS*

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante supplente di una lista
provinciale presso l'Ufficio centrale
circostrizionaleELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELDI DOMENICA 20....
—

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila, addì del mese di..... ,
alle ore, è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a
firma del sig.

..... (1

)

e del sig.....(1),

nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del
presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del

..... di domenica 20.....

contraddistinta con il numero di presentazione

e recante il seguente contrassegno:

.....

.....

.....

.....

· ,

(Prosegue)

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale il sig. ,
domiciliato in..... ,
viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista
provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito
presso questo tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione
di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa
cancelleria.

Bollo della
Cancelleria

IL CANCELLIERE
DELL 'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

.....

A LLEGATO N. 12 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

(*) – A pagina 163 è riportato il modello di ricevuta della designazione del **rappresentante supplente** di una **lista regionale** di candidati presso l'Ufficio centrale regionale.

ALLEGATO N. 12
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante effettivo di una lista regionale
presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20....

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila , addì del mese di..... ,
alle ore , è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e
autenticata, a firma del sig.
..... (1
)
e del sig.....(1),
nella loro qualità di delegati della lista regionale all'elezione del
preside della giunta regionale e del consiglio regionale del

..... di domenica 20.....
contraddistinta con il numero di presentazione
e recante il seguente contrassegno:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale il sig. ,
domiciliato in ,
viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista
regionale presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa
corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione
di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa
cancelleria.

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Bollo della
Cancelleria

.....

ALLEGATO N. 12 - *BIS* (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

(*) – A pagina 159 è riportato il modello di ricevuta della designazione del **rappresentante effettivo** di una **lista regionale** di candidati presso l'Ufficio centrale regionale.

ALLEGATO N. 12 - BIS

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante supplente di una lista regionale
presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20...

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila , addì del mese di ,
alle ore , è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e
autenticata, a firma del sig.

..... (1
)

e del sig.....(1),
nella loro qualità di delegati della lista regionale all'elezione del
preside nte della giunta regionale e del consiglio regionale del

.....
..... di domenica 20.....

contraddistinta con il numero di presentazione
e recante il seguente contrassegno:

.....
.....
.....
.....
.....

(Prosegue)

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale il sig. ,
domiciliato in ,
viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista
regionale presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa
corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione
di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa
cancelleria.

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

|| Bolla
o
della
Cancelleria
a

.....
.....

ALLEGATO N. 13

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE DA
PARTE DI UN CANDIDATO A
CONSIGLIERE REGIONALE
O A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
e articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515]

ALLEGATO N. 13

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di designazione del mandatario
 elettorale da parte di un candidato a consigliere
 regionale
 o a presidente della giunta regionale

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al collegio regionale di garanzia
 elettorale costituito presso la corte d'appello
 o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo della regione)

Il sottoscritto (1) ,
 nato a il 19 ,
 residente in.....

avendo accettato la candidatura per l'elezione del presidente
 della giunta regionale e del consiglio regionale del

.....
 che si svolgerà domenica
 20..... :

a) nella lista provinciale presentata nella circoscrizione
 elettorale provinciale di

.....
 e contraddistinta dal seguente contrassegno:

..... ;

b) nella lista regionale contraddistinta dal/i seguente/i
 contrassegno/i:

.....

.....

....

(Prosegue)

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

.....
.....
..... ;

in riferimento all'articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio
1995, n. 43, e all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10
dicembre
1993, n. 515;

DESIGNA ,

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti
previsti dalla legge, il sig..... ,
nato a il 19 ..,
residente in

Firma del candidato (2)
che designa il mandatario elettorale

.....

AUTENTICAZIONE (3) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE

DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa
dichiarazione di designazione del mandatario elettorale dal sig..... ,
nato a il 19 ..,
domiciliato in,
della cui identità sono certo.

(Prosegue)

(2) — La firma del candidato che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 14].

(3) — L'autenticazione della firma del candidato che designa il mandatario elettorale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 14].

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e
qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione

INDEX

Sommario	Pagina 2
Premessa »	3

Capitolo I

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1. – Liste provinciali e liste regionali di candidati	Pagina5
---	---------

Sezione I

Liste provinciali

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati	Pagina 6
§ 3. – Lista provinciale di candidati »	8
§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati »	9
A) Numero dei presentatori »	9
B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori »	12
C) Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista provinciale »	14
D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale. Indicazione dei delegati alla presentazione della lista medesima, autorizzati a dichiarare il collegamento con la lista regionale »	20
§ 5. – Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista provinciale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale »	21
§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale Adempimenti connessi alla applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del comune »	24
§ 7. – Certificato nei quali si attesta che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica »	31
§ 8. – Contrassegno della lista provinciale »	32
§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali »	34

§ 10. — Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo » 34

Sezione II

Liste regionali

§ 11. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale — di candidati	Pagina	35
§ 12. Lista regionale di candidati	»	36
§ 13. Dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati .	»	36

Capitolo II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI
PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI
PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 14. – Premessa		41	. Pagina
§ 15. – Modalità per la materiale presentazione delle liste provinciali delle liste regionali	»	41	
§ 16. – Termini di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali	»	42	
§ 17. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste	»	43	

Capitolo III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE,
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN
ORDINE ALL'ESAME
DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE LISTE REGIONALI DEI
CANDIDATI

§ 18. – Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale	Pagina	45
§ 19. – Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle liste dei candidati	»	46
I. – Accertamento della data in cui sono state presentate le liste	»	47

II. – Verifica del numero dei presentatori di ogni lista	»	Pagina 48
III. – Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati	»	49
<i>a)</i> Controllo del numero dei candidati della lista	»	49
<i>b)</i> Controllo:		
- della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;		
- delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;		
- delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni	»	50
<i>c)</i> Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	»	59
<i>d)</i> Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste	»	59
IV. – Esame dei contrassegni di lista	»	60
§ 20. Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. – Comunicazioni ai delegati di lista	»	61
§ 21. Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108	»	62
§ 22. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature	»	63

Capitolo IV

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati	Pagina	65
I. – Numerazione delle liste provinciali e delle liste regionali secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio	»	65
II. – Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista	»	67
III. – Comunicazione, ai delegati di lista, delle definitive determinazioni adottate	»	68

IV. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale	Pagina 68
§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati »	72
<i>a)</i> Stampa delle schede di votazione »	73
<i>b)</i> Stampa del manifesto con le liste regionali dei candidati e con le liste provinciali della circoscrizione elettorale provinciale »	73
§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, delle liste regionali e delle liste provinciali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale »	75
§ 26. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista »	75

Capitolo V

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale	Pagina 77
§ 28. – Persone legittimate a presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale »	78
§ 29. – Termine e modalità per presentare i ricorsi all'Ufficio centrale regionale »	78
§ 30. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale »	79
§ 31. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. – Comunicazione delle decisioni »	79
§ 32. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti del- l'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscri- zionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale »	80

Capitolo VI

DESIGNAZIONI

DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI

E DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE REGIONALI

§ 33. – Compiti dei delegati di lista	Pagina 81
§ 34. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti delle liste regionali »	82
§ 35. – Organi ai quali dev'essere diretta la designazione – Termini »	84
a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione »	84
b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizione-presso l'Ufficio centrale regionale »	86
§ 36. – Requisiti dei rappresentanti di lista »	86

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati	Pagina 91
--	-----------

ALLEGATO N. 1 - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati »	101
--	-----

ALLEGATO N. 2.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati »	107
--	-----

ALLEGATO N. 2 - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidatiPagina 115

ALLEGATO N. 3.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che eventualmente non sia in grado di sottoscrivere
 » 121

ALLEGATO N. 4.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità » 124

ALLEGATO N. 5.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta regionale in una lista regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità » 128

ALLEGATO N. 6.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale . . » 131

ALLEGATO N. 7.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali » 135

ALLEGATO N. 8.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia.....Pagina 139

ALLEGATO N. 9.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione » 143

ALLEGATO N. 10.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello del manifesto con le liste regionali e le liste provinciali dei candidati » 147

ALLEGATO N. 11.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale » 151

ALLEGATO N. 11 - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale » 155

ALLEGATO N. 12.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale » 159

ALLEGATO N. 12 - BIS.

*Elezione del presidente della giunta regionale e
del consiglio regionale.*

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante
supplente di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale
regionalePagina 163

ALLEGATO N. 13.

*Elezione del presidente della giunta regionale e
del consiglio regionale.*

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di
un candidato a consigliere regionale o a presidente della giunta regionale Pagina
167
